



Ordinanza sulle finanze della Confederazione (OFC)

Modifica del 22 novembre 2017

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 5 aprile 2006¹ sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:

Sostituzione di un termine

Negli articoli 37 capoversi 1, 2 lettera a numero 1 e 37a capoverso 1 «firma doppia» è sostituito con «doppia firma».

Art. 2 lett. d

Conti speciali sono tenuti da:

- d. il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato.

Art. 10 cpv. 4

Concerne soltanto il testo francese

Art. 15 cpv. 1 lett. c

¹ L'unità amministrativa deve indicare nel registro di controllo relativo all'utilizzazione di un credito d'impegno:

- c. le spese risultanti e le uscite per investimenti;

Art. 72a cpv. 2 lett. f e 2^{bis}

² La CRPF non gestisce conti per conto di:

- f. persone domiciliate all'estero.

¹ RS 611.01

^{2bis} Le persone di cui al capoverso 2 lettere d ed f continuano ad avere diritto a una relazione di conto con la CRPF se sono assunte in base al diritto pubblico e:

- a. sono impiegate all'estero per conto della Confederazione;
- b. sono in congedo per un impiego in un'organizzazione internazionale; oppure
- c. sono in congedo per seguire all'estero una persona di cui alle lettere a o b.

Art. 78 Disposizione transitoria della modifica del 22 novembre 2017

La CRPF estingue le relazioni di conto dei titolari non domiciliati in Svizzera (art. 72a cpv. 2 lett. f) entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica. Se non può estinguere una relazione di conto, al più tardi dopo un anno dall'entrata in vigore della presente modifica la CRPF non fornisce più prestazioni di servizi. Può mantenere il conto senza più remunerarlo.

II

Gli allegati 2 e 3 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

III

L'ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 22c

Sezione 3b: Deroghe all'obbligo della doppia firma

(art. 49 cpv. 5 LOGA)

Art. 22c

Derogano dall'obbligo della doppia firma:

- a. i contratti, le decisioni e altri impegni formali della Confederazione concernenti il settore del personale;
- b. i trattati internazionali;
- c. i contratti, le decisioni e altri impegni formali dell'Amministrazione federale delle contribuzioni che:
 1. si fondano sulla legge del 12 giugno 2009³ sull'IVA, sulla legge federale del 13 ottobre 1965⁴ sull'imposta preventiva o sulla legge federale del 27 giugno 1973⁵ sulle tasse di bollo, e

² RS 172.010.1

³ RS 641.20

⁴ RS 642.21

⁵ RS 641.10

2. in ragione del loro elevato numero non sono firmati singolarmente da un rappresentante dell'autorità (procedura collettiva).

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

22 novembre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 2
(art. 53 cpv. 2)

Deroghe del conto della Confederazione agli IPSAS

N.	IPSAS	N.	Deroga
1	Principio della <i>conformità temporale (Accrual Accounting)</i>	1	Il compenso della Confederazione per la riscossione della ritenuta d'imposta UE è contabilizzato secondo il principio cash.
17	<i>Requisito per l'iscrizione all'attivo: utilità economica o potenziale di utilità economica per l'adempimento di compiti pubblici (Service Potential)</i>	17	Materiale d'armamento: sono iscritti all'attivo solo i sistemi principali previsti nei programmi d'armamento. Il rimanente materiale d'armamento iscrivibile all'attivo non viene iscritto a bilancio.
18	<i>Presentazione delle informazioni per segmento</i>	18	Si rinuncia a fornire una presentazione delle informazioni per segmento. Nel commento al conto annuale le uscite sono esposte per settori di compiti. L'esposizione è tuttavia effettuata nell'ottica del finanziamento e non nell'ottica dei risultati e non fornisce indicazioni sui valori di bilancio.
23	Reddito derivante da operazioni non commerciali	23.1	I ricavi dell'imposta federale diretta sono contabilizzati al momento del versamento della quota della Confederazione da parte dei Cantoni (<i>Cash Accounting</i>).
		23.2	I ricavi dell'imposta sul valore aggiunto e della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) sono contabilizzati con un differimento di un trimestre.

Allegato 3
(art. 64c cpv. 2)

Deroghe del consuntivo consolidato della Confederazione agli IPSAS

N.	IPSAS	N.	Deroga
1	Principio della <i>conformità temporale (Accrual Accounting)</i>	1	Il compenso della Confederazione per la riscossione della ritenuta d'imposta UE è contabilizzato secondo il principio cash.
17	<i>Requisito per l'iscrizione all'attivo: utilità economica o potenziale di utilità economica per l'adempimento di compiti pubblici (Service Potential)</i>	17	Materiale d'armamento: sono iscritti all'attivo solo i sistemi principali previsti nei programmi d'armamento. Il rimanente materiale d'armamento iscrivibile all'attivo non viene iscritto a bilancio.
23	Reddito derivante da operazioni non commerciali	23.1	I ricavi dell'imposta federale diretta sono contabilizzati al momento del versamento della quota della Confederazione da parte dei Cantoni (<i>Cash Accounting</i>).
		23.2	I ricavi dell'imposta sul valore aggiunto e della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) sono contabilizzati con il differimento di un trimestre.

